L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI
DIREZIONE ACCISE - TABACCHI

Prot.: 481321/RU

Roma, 17 dicembre 2021

A: TITOLARI DI DEPOSITI FISCALI DI TABACCHI LAVORATI

e, p.c. A: DIREZIONI TERRITORIALI

UFFICI DEI MONOPOLI

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
ROMA

OGGETTO: articolo 12 d.m. 22 febbraio 1999, n. 67 vidimazione registri contabili e bollette di vendita. **Informativa.**

L'articolo 12 del D.M. 22 febbraio 1999, n. 67 prevede che i registri contabili e le bollette utilizzate dai depositari autorizzati per la distribuzione dei tabacchi lavorati sono preventivamente numerati e vidimati dall'Agenzia.

Unicamente i depositi fiscali che utilizzano il sistema operativo SAP sono esonerati dalla vidimazione manuale della documentazione contabile secondo quanto disposto dalla circolare del 23 settembre 2002, n. 04/05631, in tema di procedure applicative del D.M. 22 febbraio 1999, n. 67.

Il suindicato obbligo comporta significativi adempimenti da parte dei depositari e una notevole mole di lavoro da parte degli Uffici dei monopoli che hanno segnalato criticità in ordine alle attività richieste.

Si è pertanto proceduto ad una analisi, anche attraverso il partner tecnologico Sogei, volta a verificare la possibilità di utilizzare un diverso sistema di controllo della documentazione contabile che garantisse analoghi livelli di sicurezza ed affidabilità sulla base di quanto previsto dall'articolo 11, comma 4, del citato D.M. n. 67/1999.

La soluzione individuata prevede che la documentazione sia digitalizzata in formato "aperto" Portable Document Format (PDF), firmata digitalmente e inviata a mezzo posta elettronica certificata.

00153 – ROMA, Piazza Mastai 12
Tel. +39 0658571
e-mail: dir.tabacchi@adm.gov.it
pec: dir.tabacchi@pec.adm.gov.it

Ciò in quanto l'articolo 24, comma 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) sancisce che *"l'apposizione di firma digitale integra e sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente"*.

I soggetti autorizzati alla gestione di un deposito fiscale potranno procedere, previa verifica del corretto funzionamento del sistema di trasmissione e rilascio di apposita autorizzazione da parte dei competenti Uffici dei monopoli, all'invio tramite PEC, dei registri di carico e scarico, firmati digitalmente, consentendo di evitare la stampa dei registri, la loro consegna presso il competente UM e la vidimazione con il timbro a secco.

La trasmissione sarà effettuata con cadenza giornaliera a una specifica casella di posta elettronica certificata che verrà indicata dal competente Ufficio dei monopoli e riguarderà, oltre i registri, anche le bollette di vendita che saranno progressivamente numerate.

L'invio di quest'ultime dovrà necessariamente avvenire prima che la merce lasci i depositi fiscali.

La citata documentazione potrà ovviamente essere inviata con un unico file firmato digitalmente.

In caso di ritardo od omissione dell'invio della documentazione succitata sarà applicabile, a cura degli Uffici di monopoli competenti territorialmente, la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 50 del D. Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504.

p. IL DIRETTORE CENTRALE
IL DIRETTORE GENERALE
Marcello Minenna